



Via Sesto n. 10
Fengo di Acquanegra
Tel 037270106 fax 0372721259

Fengo, 27 dicembre 2021

Gent.mi
Familiari e Parenti Ospiti RSA e MAP

Preso atto del costante aumento dei casi positivi sul territorio e visto il DL n.221 del 24 dicembre 2021 si ritiene opportuno mettere in atto tutte le procedure necessarie per evitare i contagi.

A partire da subito non saranno consentite le uscite sul territorio, salvo casi eccezionali vagliate e autorizzate dalla Direzione Sanitaria. In questi casi al rientro potrebbe essere prevista per l'ospite la 40na di sette giorni, se vaccinato, o dieci giorni in assenza di vaccinazione.

Come potete leggere dall'estratto del citato Decreto, a partire dal 30 dicembre 2021 per le visite parenti sarà necessario esibire il green pass nella versione rafforzata (terza dose somministrata) oppure nella versione base (ciclo vaccinale primario completato) oltre all'esito negativo di tampone, antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti.

Il personale addetto al controllo, oltre all'utilizzo dell'app per il controllo (VerificaC19) è legittimato alla richiesta di visualizzare il formato cartaceo delle predette certificazioni.

Art. 7

Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice,, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ...è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario, dell'avvenuta guarigione ..., unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Il Direttore Generale
Piero Bonferoni